



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RAVENNA

Ordinanza nr. 41 / 2009

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Capo del Compartimento Marittimo di Ravenna,

- VISTA:** la Legge nr. 963 in data 14.07.1963 e successive modifiche ed integrazioni ed il relativo Regolamento d'esecuzione, approvato con D.P.R. nr. 1639 in data 02.10.1968;
- VISTA:** la vigente normativa in materia di pesca dei molluschi bivalvi e, in particolare, il D.M. 22.12.2000 "Modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi";
- VISTO:** il Regolamento (CE) nr. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- VISTO:** il Regolamento (CE) nr. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- VISTO:** il Regolamento (CE) nr. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29.04.2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- VISTO:** il Decreto Legislativo nr. 193 del 06 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2004/41/ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare a applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- VISTO:** il verbale di riunione tenutasi presso la sede della Capitaneria di Porto di Ravenna in data 16.04.2009;
- VISTA:** l'istanza in data 22.01.2009 della Soc. Coop. San Marco intesa ad ottenere l'ampliamento del punto di sbarco molluschi bivalvi nel porto di Goro temporaneamente limitato fino al 31 luglio 2009;
- VISTO:** il foglio nr. 390 in data 23.01.2009 con cui l'Ufficio Locale Marittimo di Goro esprime parere favorevole, ai fini marittimi, sulla predetta istanza;
- VISTO:** il foglio nr. 506 in data 28.01.2009 con cui il Comune di Goro esprime il proprio parere favorevole;
- VISTO:** il foglio nr. 23220 in data 14.03.2009 con cui il Servizio Veterinario della A.U.S.L. di Ferrara - Unità Organizzativa Disciplinare Igiene degli Alimenti di Origine Animale con sede a Migliarino ha espresso parere favorevole dal punto di vista igienico sanitario;
- TENUTO CONTO:** che la Commissione Consultiva locale per la Pesca Marittima, in data 15 marzo 2003 si era già espressa favorevolmente all'istituzione del nuovo punto di sbarco molluschi nel porto di Goro;
- VISTA:** la propria ordinanza nr. 21/2006 in data 19.04.2006

ORDINA

Articolo 1 (Punti di sbarco)

I punti di sbarco dei molluschi bivalvi sono:

- a) **Marina di Ravenna:**
tratto della banchina portuale antistante Viale delle Nazioni (vds allegato "A");
- b) **Cervia:**
tratto della banchina portuale Nord prospiciente il ristorante "La Buca" in corrispondenza di Via Leoncavallo;

- c) **Porto Garibaldi:**
1. tratto della banchina portuale Nord antistante la sede del nuovo mercato ittico;
 2. punto di sbarco come da ordinanza nr. 05/2009 in data 19.02.2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi;
- d) **Goro:**
1. tratto della banchina portuale prospiciente al mercato ittico;
 2. fino al 31 luglio 2009 tratto di banchina antistante il piazzale Leo Scarpa, ad ovest del pontile del distributore carburante (tra la bitta nr. 2 e la quarta briccola di ponente - vds allegato "B") e sempre che l'area non sia interessata da operazioni di bunkeraggio con autobotte;
- e) **Gorino:**
primi due denti banchinati antistanti l'accesso all'area portuale;
- f) **Riva sud del Po di Volano (località La Madonnina):**
zona attrezzata con scivolo in cemento;

Articolo 2 (Operazioni di sbarco)

- a. Lo sbarco e la spedizione di molluschi deve essere effettuata prontamente, senza sosta del prodotto in banchina se non per il tempo strettamente necessario alla caricazione sugli automezzi autorizzati al trasporto dei medesimi, in modo da evitare l'esposizione a temperature capaci di pregiudicarne la vitalità. Le tecniche utilizzate per il trasporto, sbarco e manipolazione dei molluschi bivalvi non devono provocare contaminazione del prodotto.
- b. Le operazioni di sbarco in località LA MADONNINA devono essere effettuate in modo da consentire il trasferimento dei molluschi direttamente dall'imbarcazione al mezzo di trasporto, senza sosta/deposito degli stessi a terra, anche se a carattere temporaneo.

Articolo 3 (entrata in vigore e sanzioni)

La presente ordinanza entra in vigore in data odierna, con contestuale abrogazione dell'ordinanza 21/2006 del 19.04.2006 e di tutte le disposizioni in contrasto con la presente.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza, i contravventori della quale saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi:

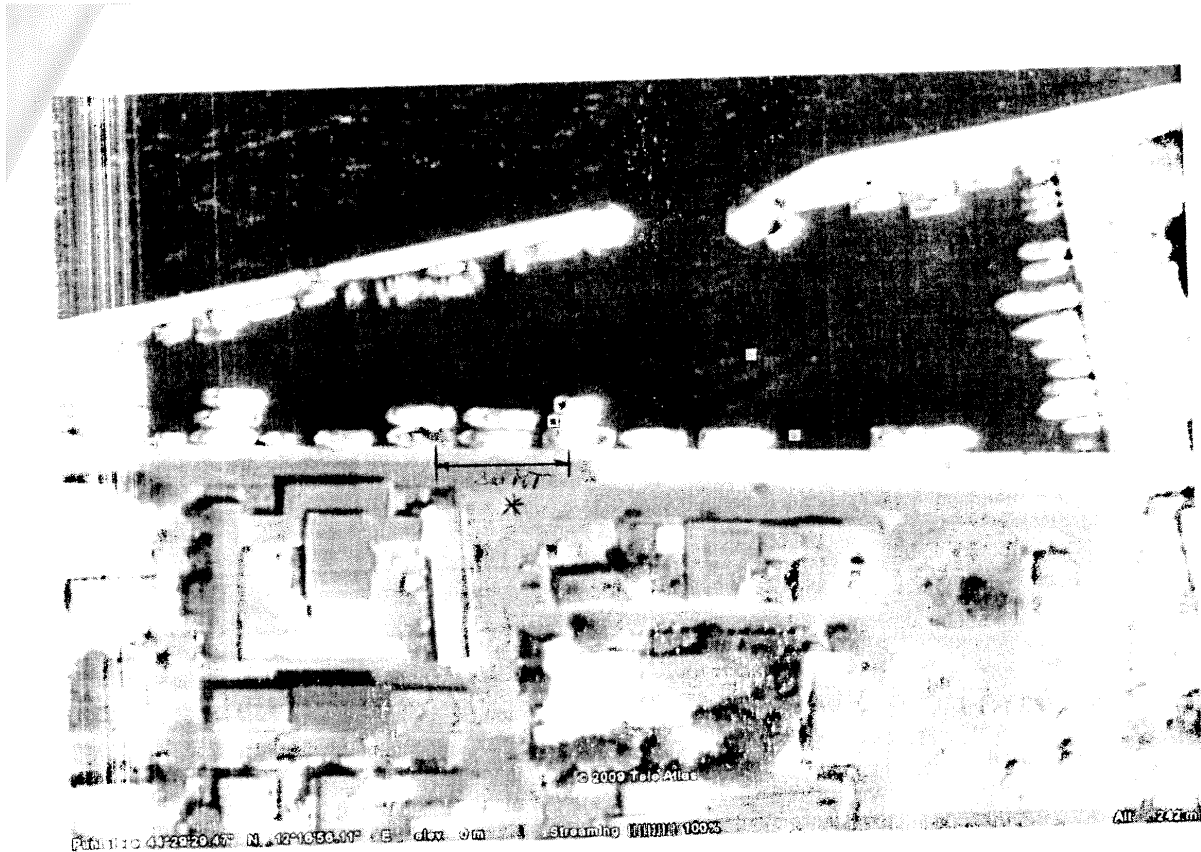
- articolo 6 Decreto Legislativo nr. 193 del 06 novembre 2007;
- articolo 1174 del Codice della Navigazione.

06 MAG. 2009

Ravenna li, _____

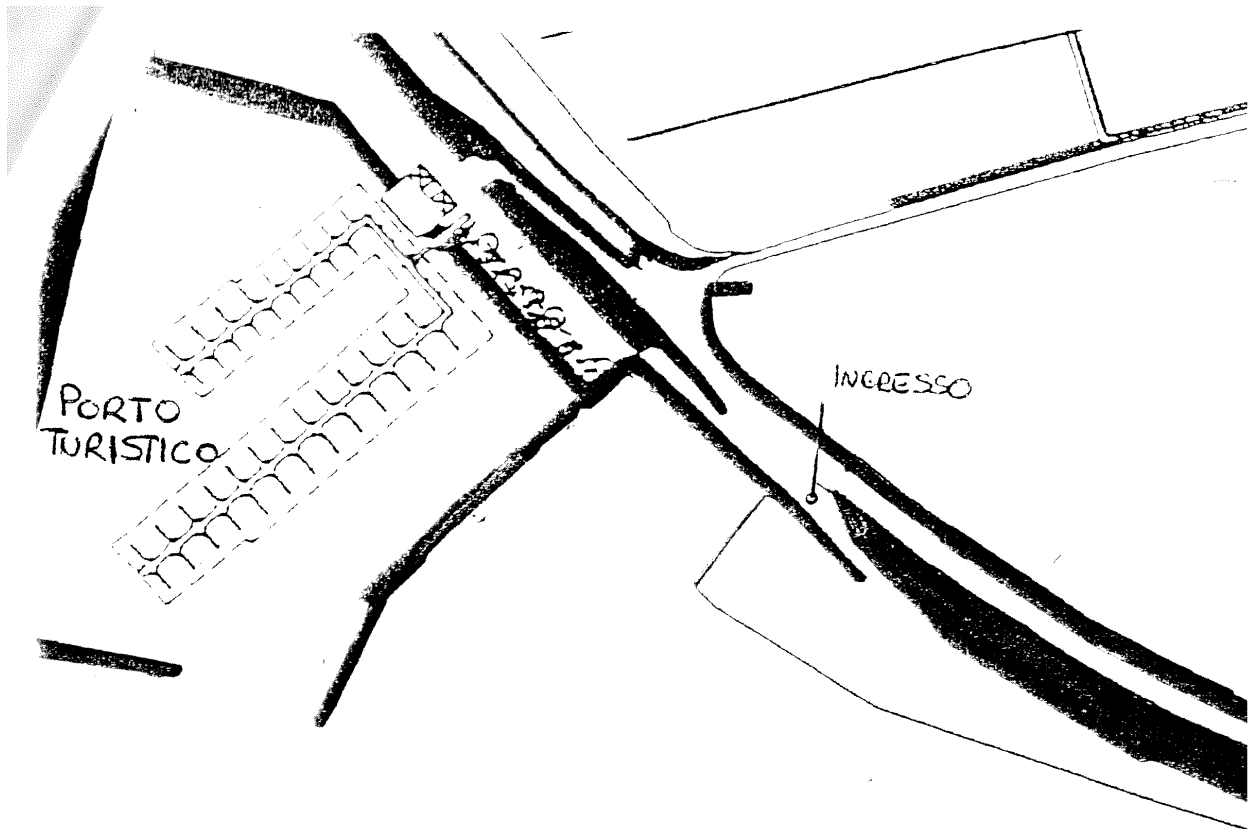
IL COMANDANTE
C.V. (CP) Roberto RUFINI





* PUNTO SBAZCO PESCATO / BUNREZZO

Allegato "A"



Allegato "B"

